

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI SPECIFICI DI SERVIZI DI

PROGETTAZIONE

(art. 54, comma 4, let. C) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, quale Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominato ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, con sede legale in Trieste, P.za dell’Unità d’Italia n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA n. 90132960320, (di seguito, Stazione Appaltante), in persona di _____, giusta

e

[Denominazione Operatore Economico] _____, con sede in _____, via _____, partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di _____ n. _____, in persona del Legale Rappresentante [carica] _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso _____, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente _____ per il presente atto, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità “operatore economico oppure O.E.”;

PREMESSO CHE

- a) la Stazione Appaltante, nel territorio di sua competenza, ha lo scopo di accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, individuati negli

accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha stabilito con “[Decreto a contrarre]” di procedere, mediante procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”), alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54, co. 4, let. C) del Codice dei Contratti, avente ad oggetto le regole relative all’affidamento di appalti specifici di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, per talune opere necessarie alla mitigazione del predetto rischio (di seguito “Appalti Specifici);

b) i servizi oggetto degli Appalti Specifici consistono nella progettazione definitiva, esecutiva e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

c) il presente Accordo Quadro e i conseguenti Appalti Specifici sono finanziati con le risorse disponibili sulla contabilità speciale presso la Banca d’Italia intestata al Commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico;

d) la Stazione Appaltante in data _____ ha indetto la procedura di gara mediante pubblicazione del bando (di seguito, “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. __/___ del gg/mm/aaaa e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. __ del _____;

e) entro il termine indicato nel bando sono pervenute n. _____ offerte;

f) all’esito della predetta procedura di gara l’Operatore economico (O.E.)

è risultato aggiudicatario del lotto __;

g) pertanto con provvedimento prot. n. __ del __, comunicato a tutti i concorrenti in data ____, la Stazione Appaltante ha provveduto a formare la graduatoria definitiva, individuando gli O.E. parti dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54. Comma 4, let. C) del Codice dei Contratti;

h) gli O.E. hanno comprovato il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti nella lex specialis di gara; la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a verificare l'effettivo possesso in capo a costoro dei requisiti generali prescritti dalla vigente normativa;

i) IPOTESI 1: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA E' STATA ACQUISITA PER gli O.E: in data _____ la Stazione Appaltante ha acquisito l'informazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l'Ufficio Territoriale del Governo di _____ relativa al O.E.;

j) IPOTESI 2: L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON E' STATA ANCORA ACQUISITA PER gli O.E.: il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di _____, dell'informazione antimafia, richiesta in data ____, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dagli O.E. in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

k) in sede di offerta gli O.E. hanno accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara per la conclusione del presente Accordo Quadro e

nei documenti allegati;

l) gli O.E. dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato descrittivo e prestazionale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e che, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto del presente accordo ai fini della formulazione dell'offerta;

m) l'operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

n) l'avviso dell'esito di gara è stato regolarmente pubblicato;

o) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti degli O.E. in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di eventuale affidamento ed esecuzione dei singoli Appalti Specifici per i servizi oggetto della procedura di affidamento;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed allegati.

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro le superiori premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) Bando e disciplinare di gara e relativi allegati;

	b) DGUE e suoi allegati;	
	c) Capitolato descrittivo e prestazionale e suoi allegati;	
	d) offerta tecnica;	
	e) offerta economica;	
	f) [eventuale] atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario;	
	g) dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e professionale per ciascun Appalto Specifico;	
	h) dichiarazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del codice dei Contratti, contenente l'impegno a rilasciare garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione di Appalto Specifico.	
	1.2 I menzionati documenti formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati allo stesso, e sono depositati presso la Stazione Appaltante.	
	1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale esecuzione dell'Accordo Quadro e dei conseguenti Appalti Specifici, come <i>infra</i> definiti, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.	
	Articolo 2 – Definizioni.	
	2.1 Nell'ambito del presente contratto s'intende per:	

- Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Stazione Appaltante con gli O.E. allo scopo di stabilire le regole relative agli Appalti Specifici da stipulare nel corso della durata del Accordo Quadro medesimo;
- Appalto/i Specifico/i: contratto di appalto di servizi attinenti all'architettura e ingegneria, stipulato tra Stazione Appaltante e O.E. in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro, come di seguito definiti;
- Codice dell'amministrazione digitale: indica il "Codice dell'amministrazione digitale" emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
- Codice Privacy: Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all'articolo 1.1 dell'Accordo Quadro;
- Filiera delle imprese: ai sensi dell'articolo 6, co. 3, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 17 dicembre 2010, n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con delibere nn. 15/2015 e 62/2015, il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione degli interventi. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da

una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti;

- Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'O.E. parte contraente del presente Accordo Quadro in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis*;

- Prestazioni Contrattuali: indica complessivamente le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e precisate, di volta in volta, dalla Stazione Appaltante per i singoli Appalti Specifici;

- Prefettura: Prefettura – U.T.G. di Trieste

- Regolamento: il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, recante 'Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in quanto vigente;

- Attivazione di Appalto Specifico: la comunicazione con la quale la Stazione Appaltante avvia la procedura negoziata tra gli O.E. utilmente collocatisi nella graduatoria di merito dell'Accordo Quadro (I FASE) al fine di individuare l'O.E. aggiudicatario dell'Appalto Specifico (II FASE);

- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento, ex articolo 31 del Codice dei Contratti, competente per l'intervento o gli interventi a cui afferisce il singolo Appalto Specifico;

- Testo Unico Sicurezza: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro. Prestazioni Contrattuali.

3.1 L'Accordo Quadro ha ad oggetto le regole per l'affidamento di Appalti Specifici di servizi di progettazione e direzione lavori, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Friuli Venezia Giulia.

3.2 Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'O.E. si obbliga a concludere contratti di Appalto Specifici alle condizioni offerte in gara, nei limiti e con le modalità stabiliti nell'Accordo Quadro e precisate nell'Appalto Specifico.

3.3 Le parti prendono atto che i servizi oggetto degli Appalti Specifici consisteranno nella progettazione definitiva, esecutiva e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come definiti nell'art. 2 del Capitolato descrittivo e prestazionale, nonché nella direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le medesime opere progettate sotto forma di opzione ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti, che potrà essere esercitata dalla stazione appaltante qualora ricorrano le condizioni previste dal disciplinare di gara;

3.4 Il luogo specifico di esecuzione delle Prestazioni Contrattuali sarà, di volta in volta, indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di Attivazione dell'Appalto Specifico.

Articolo 4 – Valore dell'Accordo Quadro.

4.1 L'importo dell'Accordo Quadro, stimato ai sensi dell'articolo 35, co. 16, del Codice dei Contratti, è pari al valore del lotto cui l'O.E. ha partecipato, escluse IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti. Gli oneri per la sicurezza relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) si stimano, in via presuntiva, in un importo pari a € 0.

4.2 Tali importi sono stati stimati in considerazione delle attività professionali da svolgere, determinato, secondo il procedimento descritto nei documenti allegati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti, con

riferimento al citato D.M. 17 giugno 2016, in considerazione dei criteri ivi contenuti.

4.3 La Stazione Appaltante si riserva di considerare esaurita l'efficacia del presente Accordo Quadro al superamento del predetto valore. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito l'importo previsto, la Stazione Appaltante si riserva di incrementare il predetto importo, alle medesime condizioni, fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, co. 12, del Codice dei Contratti.

4.4 L'O.E. parte del presente Accordo Quadro prende atto che il valore dell'Accordo Quadro, di cui al precedente paragrafo 4.1, è frutto di una stima della Stazione Appaltante relativa al presumibile proprio fabbisogno nel arco complessivo di durata dell'Accordo Quadro medesimo, come specificata al successivo articolo 5. La suddetta stima non è pertanto in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico.

4.5 La Stazione Appaltante non è quindi vincolata a concludere con l'O.E. contratti per Appalti Specifici fino alla concorrenza del valore di cui al precedente paragrafo 4.1.

Articolo 5 – Durata dell'Accordo Quadro.

5.1 Il presente Accordo Quadro ha durata pari a [48 (quarantotto)] mesi decorrenti dalla stipula del presente atto. Durante tale periodo la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento di singoli Appalti Specifici agli O.E. individuati quali parti del presente atto, previo esperimento della procedura negoziata prevista dal disciplinare di gara finalizzata alla individuazione dell'aggiudicatario dell'Appalto Specifico.

5.2 L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento del

relativo valore, come indicato dal precedente articolo 4. Le parti prendono atto che detto termine è prioritario rispetto a quello sopra indicato di 48 (quarantotto) mesi e che ciò non può costituire, a qualsivoglia titolo, motivo di pretesa nei confronti della Stazione Appaltante di indennizzo o maggior compenso.

5.3 Le parti prendono altresì atto che il presente Accordo Quadro esaurirà la sua efficacia comunque, una volta decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla relativa stipula, e ciò anche se non sia stato interamente impiegato l'importo del valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di prorogare il presente Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una gara per la conclusione di un altro Accordo Quadro o per l'affidamento dei servizi oggetto degli Appalti Specifici.

5.4 Nel caso di proroga, gli O.E, durante il periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, saranno obbligati ad accettare l'affidamento di singoli Appalti Specifici agli stessi patti e condizioni in essere ai sensi dell'Accordo Quadro così prorogato.

5.5 Alla scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere più conclusi dalla Stazione Appaltante, con gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, contratti per Appalti Specifici né eventuali atti aggiuntivi agli stessi.

Articolo 6 – Modalità di affidamento dei singoli Appalti Specifici.

6.1 La Stazione Appaltante attiverà gli Appalti Specifici a mezzo PEC, invitando gli O.E. parti del presente Accordo Quadro a formulare la loro migliore offerta con le modalità e alle condizioni previste dal disciplinare di gara. Nella lettera invito saranno precisati i parametri di tempo e importo da ribassare ai fini della formulazione dell'offerta, nonché Le condizioni per l'espletamento del servizio.

6.2 All'O.E. individuato quale aggiudicatario sarà comunicato il luogo ed ora in cui comparire per la sottoscrizione del contratto di Appalto Specifico.

6.2 L'importo del singolo Appalto Specifico sarà calcolato dal R.U.P. applicando il ribasso percentuale offerto in gara.

6.3 Il tempo per l'esecuzione e l'approvazione dei servizi oggetto del singolo Appalto Specifico sarà indicato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Appalto Specifico sino alla consegna degli elaborati, al netto delle fasi di valutazione e approvazione delle Prestazioni Contrattuali medesime e delle eventuali proroghe e rimodulazioni disposte dal R.U.P. in ragione dell'andamento delle attività progettuali.

Articolo 7 – Obligazioni dell'Operatore Economico.

7.1 L'Operatore Economico parte del presente Accordo Quadro si impegna:

a) a mantenere fermo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro medesimo;

b) ad eseguire il presente Accordo Quadro nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro medesimo, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nei relativi allegati, nonché secondo quanto prescritto dal contratto di Appalto Specifico;

c) a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi e i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro; pertanto, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

7.2 L'operatore economico si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dell'Accordo

Quadro e degli Appalti Specifici come offerto in gara.

7.3 L'operatore economico, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 8 – Subappalto.

8.1 L'operatore economico in sede di Offerta per la conclusione dell'Accordo Quadro ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:
_____ .[E/O]

8.2 Tali attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, secondo i termini, le condizioni e le modalità previsti dal disciplinare di gara.

8.3 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'operatore economico è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

8.4 Ad ogni buon conto, l'operatore economico dà atto che il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico soggetto responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di quanto subappaltato.

8.5 L'operatore economico è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale.

Articolo 9 – Cessione dell'Accordo Quadro o dei contratti di Appalto Specifici.

Cessione dei crediti.

9.1 E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro o dei contratti di Appalto Specifici sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.2 E' ammessa la cessione dei crediti derivanti da contratti di Appalto Specifici, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 10 - Corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari

10.1 Il pagamento del corrispettivo per i singoli Appalti Specifici sarà disciplinato negli importi e nei tempi di corresponsione dai contratti di Appalto Specifici medesimi.

10.2 Resta comunque sin d'ora inteso che la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento dei corrispettivi dovuti mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà all'uopo indicato dall'operatore economico contraente, a lui intestato e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 anzidetto l'indicazione del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del presente Accordo Quadro.

L'operatore economico si impegna altresì sin d'ora a dichiarare i dati delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato per i versamenti del corrispettivo dovuto. I dati delle persone delegate saranno comunicati unitamente

all'indicazione del conto corrente dedicato, entro lo stesso termine.

10.3 Fermo restando quanto precede, l'O.E. si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

10.4 Le fatture emesse nei confronti della Stazione Appaltante dovranno essere redatte in formato elettronico intestate a "COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" e dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P. indicati nel singolo contratto al quale il pagamento si riferisce.

Articolo 11 – Regolarità fiscale.

L'operatore economico parte del presente Accordo Quadro si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contrattenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto Specifico apposite clausole che prevedano:

- a) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
- b) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 12 - Recesso.

12.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 12.2, la Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dall'Accordo Quadro o dai contratti di Appalto Specifici,

in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale a mezzo PEC.

12.2 Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Stazione Appaltante dal contratto di Appalto Specifico, l'operatore economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente e sino a quel momento eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle prestazioni non ancora eseguite. In tal caso l'operatore economico rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

12.3 La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dall'Accordo Quadro o dai contratti di Appalto Specifici in qualsiasi momento e qualunque sia il loro stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti della controparte contrattuale, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro o il contratto conseguente o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la controparte contrattuale di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore

eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

12.4 Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma 10.3, l'operatore economico dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

12.5 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante PEC, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 18 che segue.

13. Condizione risolutiva. Risoluzione.

[EVENTUALE] *Qualora le informazioni antimafia, indicate nella lettera __) delle premesse, fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente Accordo Quadro, l'Accordo Quadro stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.*

13.1. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente atto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

13.2 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante PEC o lettera raccomandata a.r., nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali, del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

c) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e) cessione anche parziale del contratto;

f) scarsa diligenza nell'ottemperanza alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;

h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

i) ogni altra causa prevista nei Documenti Contrattuali.

13. 3 L'Accordo Quadro è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

• revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

• ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

13.4 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: PEC).

13.5 In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

13.6 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

13.7 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 13.6 al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Articolo 14 – Riservatezza. Proprietà dei documenti. Diritti di utilizzazione.

14.1 L'operatore economico parte del presente Accordo Quadro dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del/i contratto/i

conseguente/i di un/più Appalto/i Specifico/i e non farne uso se non per l'esecuzione dell'/degli Appalto/i Specifico/i medesimo/i. L'operatore economico parte del presente Accordo Quadro risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'operatore economico, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle Prestazioni Contrattuali.

14.2 Quanto espletato in esecuzione del presente Accordo Quadro e Appalti Specifici diviene di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.

14.3 Parimenti restano di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati in esecuzione delle Prestazioni Contrattuali.

14.4 L'operatore economico parte del presente Accordo Quadro si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

14.5 L'operatore economico parte del presente Accordo Quadro si obbliga altresì a provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della

Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

14.6 L'operatore economico si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi 14.4 e 14.5 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

Articolo 15 – Codice di comportamento.

15.1 L'Appaltatore si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito

http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/GEN/amministrazione-e-trasparente/allegati/12032015_Codice_di_comportamento.pdf.

Articolo 16 – Polizze e garanzie.

16.1 L'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa di seguito individuata:

_____.

16.2 All'atto della stipula del presente Accordo Quadro, l'O.E., a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, ha presentato l'impegno a costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti come precisato nel Disciplinare di gara.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali.

17.1 Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Accordo Quadro.

17.2 Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 18 – Elezione di domicilio.

18.1 L'operatore economico, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, dichiara di eleggere domicilio come segue

[Operatore Economico]: _____;

18.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti di Appalto Specifici, nonché degli interventi che ne costituiscono oggetto.

18.3 L'operatore economico dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio suppletivo presso il Comune nel cui territorio è stabilita la propria sede legale.

Articolo 19 – Foro esclusivo.

Tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito al, o in dipendenza dell'Accordo Quadro e/o dei contratti di Appalto Specifici, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste.

Articolo 20 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

20.1 Sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al

perfezionamento e alla registrazione del presente Accordo Quadro e dei contratti con ciascuno di essi eventualmente stipulato a seguito di un Appalto Specifico.

20.2 Sono altresì a carico dell'operatore economico tutte le spese di bollo per tutti gli atti connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, per quanto di competenza.

20.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole 20.1 e 20.2 che precedono, le maggiori saranno comunque a carico del O.E..

20.4 A carico dell'operatore economico parte del presente Accordo Quadro, restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sulle Prestazioni Contrattuali.

20.5 I contratti di Appalto Specifici sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Accordo Quadro si intendono I.V.A. esclusa.

Il presente Accordo Quadro è sottoscritto da ognuna delle parti.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli che seguono, avendo l'operatore economico a tal fine apposto una seconda firma sul presente documento:

Art. 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro. Prestazioni Contrattuali.

Art. 5 – Durata dell'Accordo Quadro;

Art. 6 – Modalità di affidamento dei singoli Appalti Specifici;

Art. 7 – Obbligazioni dell'operatore economico;

art. 8 – Subappalto;

Art. 9 – Cessione dell'Accordo Quadro o dei contratti di Appalto Specifici. Cessione dei Crediti.

Art. 10 – Corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 12 – Recesso;

Art. 13 – Condizione risolutiva. Risoluzione.

Art. 14 – Riservatezza. Proprietà dei documenti. Diritti di utilizzazione.

Art. 15 – Codice di comportamento.

Art. 17 – Trattamento dei dati.

Art. 19 – Foro esclusivo.

Art. 20 – Spese contrattuali, imposte, tasse.
